



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

Disciplinare
per la celebrazione dei matrimoni civili

Art. 1 Oggetto e finalità del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come disposto dall' articolo 106 all'articolo 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori comunali, Consiglieri comunali o cittadini italiani in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

Art. 3 Individuazione della "Casa Comunale"

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'articolo 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata dal Municipio di Lasino, in Piazza Alcide Degasperì 25.
2. Il matrimonio civile è di regola celebrato nella sala consiliare posta al secondo piano del Municipio.
3. La celebrazione fuori della Casa Comunale può avvenire solo nei casi previsti dall'articolo 110 del Codice Civile.

Art. 4 Prescrizioni per l'utilizzo della sala consiliare

1. Ai richiedenti è consentito addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio fermo restando che, alla fine della cerimonia, gli stessi si faranno carico dello sgombero degli addobbi e della relativa pulizia.
2. Ai richiedenti, a propria cura e spese, sono consentiti l'uso di apparecchi fotografici e da ripresa nonché l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia.
3. Non è ammesso, prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale all'interno del Municipio, è invece possibile nel piazzale all'esterno, purché si provveda alla pulizia degli spazi immediatamente dopo la cerimonia.

Art. 5 Responsabilità

1. Gli sposi sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture e agli arredi, durante l'utilizzo degli spazi assegnati, nonché di eventuali incidenti a persone o cose.

Art. 6 Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati dal lunedì al sabato negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Demografico.
2. La fissazione dell'orario è comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Art. 7 Costo del servizio

1. Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni civili presso il Municipio se almeno uno dei futuri coniugi è residente a Madruzzo.
2. In caso di matrimonio di persone non residenti per la celebrazione sono dovuti i seguenti importi:
 - a) euro 50,00 (cinquanta) sala senza riscaldamento;
 - b) euro 70,00 (settanta) sala con riscaldamento.
3. L'importo deve essere versato alla Tesoreria Comunale almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio tramite l'avviso di pagamento PagoPa predisposto dall'Ufficio di Stato Civile.
4. Lo spostamento della cerimonia non comporterà la restituzione della tariffa versata.

5. Qualora la Sala comunale non potesse essere utilizzata per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione delle somme eventualmente già corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora il mancato utilizzo della Sala comunale sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 8 Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 9 Casi non previsti dal presente Disciplinare

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione:
 - il Codice Civile;
 - il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127”.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare viene applicato a decorrere dal 01.01.2025 e pubblicato sul sito internet del Comune al fine di agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini.